



**COMUNE DI SAN VITO LO CAPO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO SINDACALE N 10 DEL 12/04/2019

**Oggetto:** - Revoca dell'incarico di Segretario comunale ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 15 del D.P.R. 465/1997 e dell'art. 18 CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali 1998-2001 siglato il 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, del C.C.N.L..

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "*ruolo e funzioni*" del Segretario comunale individua quale dovere primario di ufficio del Segretario quello dello svolgimento di "*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*". Si tratta, con tutta evidenza, di funzioni e compiti che necessariamente implicano un ruolo attivo e propositivo del Segretario comunale chiamato a partecipare e/o a supportare la formazione delle scelte degli organi dell'ente per il raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla legge, con la conseguenza che, nel momento in cui la attività di collaborazione, di assistenza e di supporto venga meno per fatto allo stesso addebitabile, inevitabilmente viene anche a troncarsi il rapporto di fiducia che deve legarlo agli organi dell'ente, in favore dei quali la collaborazione e la assistenza è stato chiamato a prestare e, soprattutto in favore di colui che lo ha scelto.

- L'art. 99 del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che il Segretario comunale "*dipende funzionalmente*" dal Sindaco che lo nomina. La dipendenza funzionale dall'organo di vertice dell'ente locale (competente per la nomina e la revoca) si traduce nella configurazione di un rapporto caratterizzato dall'elemento fiduciario comprovato dalle modalità della nomina, dall'essere la sua durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, nonché dalla sua revocabilità, ex art. 15, comma 5, d.P.R. n. 465 del 1997, qualora il Segretario comunale si renda responsabile di gravi violazioni ai doveri di ufficio.

**CONSIDERATO CHE:**

nel corso del rapporto instauratosi con l'Ente, [REDACTED] di atti e fatti gravi e rilevanti, tutti e ciascuno integranti gravi e ripetute violazioni ai doveri ufficio *ex lege* gravanti [REDACTED].

In particolare come risulta dalla nota sindacale [REDACTED], notificata in pari data, recante l'atto di avvio, ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto marginali, del procedimento di revoca dell'incarico di Segretario comunale, [REDACTED]

[REDACTED]

Alla suddetta contestazione sono stati ricondotti [REDACTED] specifici episodi.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2) [REDACTED].

Alla suddetta contestazione è stato ricondotto il fatto che a fronte della notifica [REDACTED]

3) [REDACTED].

Alla suddetta contestazione sono stati ricondotti [REDACTED] specifici episodi.

1) [REDACTED]





[REDACTED]

Le argomentazioni offerte dal Segretario Comunale, [REDACTED], non sono idonee a giustificarlo rispetto alla grave violazione dei doveri di ufficio connessi al proprio ruolo di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi del Comune, [REDACTED]

Risulta, infatti, così come accertato, che il Segretario abbia continuato [REDACTED]

Il Segretario ha pure insistito sul fatto che il [REDACTED]

A ciò si aggiunga che nel caso di specie i tempi di sottoscrizione del contratto di appalto in questione non erano correlati alla scadenza del [REDACTED] del precedente contratto con la [REDACTED] e conseguentemente con l'esigenza di garantire il regolare svolgimento del servizio integrato dei rifiuti urbani nel Comune di San Vito Lo Capo.

Tutta la documentazione trasmessa al Segretario Comunale [REDACTED]

(con nota prot. n. [REDACTED])

Da ciò consegue che se il Segretario Comunale, quanto meno a far data dal [REDACTED], avesse provveduto alla stipula del contratto in questione, non solo avrebbe evitato al Sindaco di adottare gli atti di sollecito e di indirizzo sopra citati, ma soprattutto avrebbe evitato all'Ente di ricorrere alla proroga del servizio di gestione dei rifiuti con il precedente contraente E [REDACTED] e con tutte le conseguenze e pregiudizi anche in termini economici a ciò riconnessi. Con le sue deduzioni il Segretario Comunale si è spinto addirittura a considerare come atti di ingerenza quelli che il Sindaco si è visto costretto ad adottare per scongiurare una emergenza sanitaria cui l'Ente sarebbe di certo andato incontro se l'Amministrazione non avesse agito nei termini sopra precisati.

Per quanto sopra si ritiene integrata e provata la grave violazione dei doveri di ufficio di cui all'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 nonché il dovere della collaborazione e della assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente avendo il Segretario comunale con il suo comportamento esposto il Comune di San Vito ad un grave rischio igienico sanitario oltretutto ostacolato e inutilmente intralciato lo svolgimento delle primarie ed essenziali funzioni dell'Ente, compromettendo il rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'Ente stesso e il Segretario medesimo.

[REDACTED]

Dalla disamina di tutta la documentazione acquisita risulta che il Segretario abbia volutamente omesso di rendere il parere richiesto [REDACTED]

[REDACTED]

Emerge dagli atti esaminati che con nota prot. n. [REDACTED] indicate senza rendere il chiesto parere.

In relazione alla suddetta contestazione il Segretario, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Anche in relazione alla contestazione in esame le argomentazioni offerte dal Segretario Comunale, [REDACTED] non sono idonee a giustificarlo rispetto alla grave violazione dei doveri di ufficio connessi al proprio ruolo di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi del Comune, nella considerazione che anche in questo caso il Segretario anzichè fornire il proprio apporto utile a far sì che l'azione amministrativa fosse sempre rispettosa della legge si è limitata a criticare senza fornire il proprio apporto. Non risulta che le criticità evidenziate dal Segretario abbiano inficiato la legittimità della procedura sino a determinarne l'annullamento né risulta che il Segretario abbia chiarito [REDACTED] sulla scorta di quali precise disposizioni di legge non era più possibile rendere il parere richiesto. Inoltre non risulta che sia stato richiesto al Segretario di rendere il chiesto [REDACTED]

Non ha prestato alcuna assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente come pure rilevato dal funzionario [REDACTED] con la nota [REDACTED]

Per quanto sopra si ritiene integrata e provata la grave violazione dei doveri di ufficio della collaborazione e della assistenza giuridico-amministrativa che il Segretario Comunale è chiamato ex lege ad osservare nei confronti della dirigenza dell'Ente compromettendo il rapporto fiduciario che deve sussistere tra l'Ente stesso e il Segretario medesimo.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Le osservazioni e controdeduzioni del Segretario Comunale, [REDACTED], non sono né pertinenti né idonee a giustificarlo rispetto alla grave violazione dei doveri di ufficio connessi al proprio ruolo di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa verso la dirigenza comunale.

Ed infatti, adottando nel caso di [REDACTED], sempre in chiave accusatoria e mai propositiva, non ha minimamente tenuto conto (come invece avrebbe dovuto fare) del fatto che la procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio in questione era stata indetta ma che la stessa era andata deserta [REDACTED]

[REDACTED] in mancanza di utili e più efficaci soluzioni da parte del Segretario Generale, aveva ritenuto di dover far ricorso all'istituto della "proroga tecnica" al fine di assicurare la continuità del servizio [REDACTED] obbligatorio per l'Ente.

I rilievi del Segretario formulati al [REDACTED] risultano viepiù immotivati in considerazione del fatto che lo stesso, nella qualità [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ti.

In tale contesto risultano pertanto improprie le controdeduzioni offerte dal Segretario sia nella parte in cui afferma che con la nota prot. n. [REDACTED] fornito indicazioni per la gestione corretta ed efficiente dell'attività amministrativa, sia nella parte in cui richiama il proprio ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione stante che proprio nell'esercizio di tale ruolo il Segretario non avrebbe dovuto limitarsi a segnalare le riferite criticità gestionali dovendo semmai documentarsi per tempo riguardo alle difficoltà relative all'affidamento del servizio di tesoreria comunale allo scopo di prevedere e suggerire idonee misure per superarle e soprattutto utili ad impedire che potessero verificarsi. [REDACTED]

[REDACTED]

Per quanto sopra si ritiene integrata e provata la grave violazione dei doveri di ufficio della collaborazione e della assistenza giuridico-amministrativa che il Segretario Comunale è chiamato ex





Pertanto il Segretario ha affermato che doveva [REDACTED]

Anche in questo caso le argomentazioni offerte dal Segretario Comunale, [REDACTED] non sono idonee a giustificarlo rispetto alla grave violazione dei doveri di ufficio connessi al suo ruolo di Responsabile del Servizio contenzioso (giusta determinazione sindacale n. 11 dell'1/10/2018) e di Segretario stesso, nella considerazione che era preciso dovere del Segretario riferire per tempo al Capo dell'Amministrazione ed alla Giunta comunale, unici soggetti cui compete la decisione circa le azioni giudiziarie a difesa dell'Erario comunale, sulla legittimità o meno [REDACTED] anche in considerazione dell'esoso importo ingiunto fortemente pregiudizievole [REDACTED].

Non serve a giustificare il suddetto comportamento il fatto che in sede istruttoria il [REDACTED]

Con il predetto comportamento il Segretario Comunale, ancora una volta, ha denotato:

- la sua riottosità a riconoscere e rispettare il ruolo di determinazione volitiva spettante agli organi politici rispetto al ruolo proponente/istruttorio spettante agli organi burocratici.
- La sua indisponibilità al confronto con la [REDACTED]” improntato a criteri di apertura al dialogo, lealtà, positiva collaborazione e riconoscimento ad essa del ruolo decisionale.
- la sua tendenza, in violazione ai doveri d'ufficio, a volersi sostituire con decisioni spettanti agli organi politici.

Ed infatti, se è vero come da ultimo insegnato dalla Corte Costituzionale che le competenze del Segretario “*gli consentono di coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e non possono quindi non influenzarla: non già nel senso di indicare o sostenere obiettivi specifici, piuttosto nella direzione di mostrare se quegli obiettivi possono essere legittimamente inclusi fra i risultati che gli organi di direzione politico-amministrativa intendono raggiungere, indicando anche, nel momento stesso in cui la decisione deve essere assunta, i percorsi preclusi, o anche solo resi più difficoltosi, dalla necessità di rispettare leggi, statuto e regolamenti*” non v'è dubbio che mai il Segretario potrebbe (recte dovrebbe) sostituirsi all'organo politico dell'Ente.

Per quanto sopra si ritiene anche in questo caso integrata e provata la grave violazione dei doveri di ufficio essendosi il Segretario Comunale sostanzialmente sottratto ai compiti e alle attribuzioni conferitegli dal Sindaco, determinando il venir meno del rapporto fiduciario col Sindaco stesso.

SULLA [REDACTED], sopra riportata, cui sono stati ricondotti due specifici episodi.

1) [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Inoltre, risulta che con nota prot. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Tuttavia, con nota prot. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]’ gli atti di indirizzo – direttiva del Sindaco sopra citate.

In relazione alla suddetta contestazione il Segretario, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Anche in questo caso si ritiene che le argomentazioni offerte dal Segretario non siano pertinenti e idonee a superare le contestazioni mosse nei suoi confronti.

Il dovere primario di ufficio del Segretario è quello della prestazione della collaborazione e della assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, per assicurare la conformità della azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario svolge una funzione propulsiva, propositiva oltre che di sovrintendere e coordinare la dirigenza dell'Ente.

In tale contesto non risulta che tra i compiti del Segretario vi sia quello di porre nel nulla e/o di annullare gli atti adottati dal Sindaco e/o da parte dei Dirigenti. Il Segretario può solamente fornire indicazioni, dare direttive, **ma mai sovrapporre la propria volontà a quella degli organi politici e/o dell'apparato burocratico dell'Ente.**

Il comportamento tenuto nelle due occasioni sopra indicate e il contenuto delle affermazioni rese sul punto nelle controdeduzioni del 15.03.2019 integrano la violazione dei doveri d'ufficio e di leale collaborazione incidendo negativamente sul rapporto fiduciario con il Sindaco.

Così operando il Segretario ha:

- Leso gravemente il prestigio istituzionale del Sindaco/Capo dell'Amministrazione agli occhi di tutto il personale dell'Ente, agli occhi degli altri organi della P.A.;
- gettato nel caos più totale la burocrazia dell'Ente per l'impatto arrecato dagli atti in questione, come pure riconosciuto dal Segretario in termini di incertezza e confusione tra i dipendenti.

Per quanto sopra si ritiene anche in questo caso integrata e provata la grave violazione dei doveri di ufficio avendo il Segretario Comunale imposto la sua volontà violando i doveri di leale e costruttiva collaborazione con il Capo dell'Amministrazione da cui il Segretario dipende funzionalmente.

**RITENUTO**, altresì, alla luce di tutto quanto sopra esposto che:

- il necessario rispetto della legalità in ogni attività istituzionale dell'Ente non può (recte non deve) subire compromissioni, eccezioni o ritardi a motivo delle omissioni, dei ritardi, degli ostacoli

ascrivibili a chi come il Segretario è tenuto a garantire il rispetto della legalità stessa, ponendo in essere tutti e ciascuno dei comportamenti *contra ius* sopra citati e puntualmente allo stesso contestati;

- tali predetti comportamenti sono altresì espressione di una costante mancanza di spirito collaborativo e di coesione che deve invece caratterizzare il ruolo del Segretario Comunale al fine di garantire il buon andamento e funzionamento dell'Ente, con ciò pregiudicando il perseguimento dell'interesse pubblico al rispetto della legalità e del buona andamento della P.A.

- I comportamenti sopra descritti integrano una grave violazione dei doveri d'ufficio gravanti sul Segretario Comunale pregiudicando irreversibilmente il rapporto di fiducia con il Sindaco.

**DATO ATTO** ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 che il Segretario Comunale è un Funzionario pubblico dipendente dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e che pertanto in virtù del presente provvedimento non cessa il rapporto di impiego e di immedesimazione organica con la predetta Agenzia Autonoma, organismo del Ministero dell'Interno.

**VISTO** l'art. 19 del DPR n. 465/1997 comma 1 e comma 7.

Per tutti i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

#### **DECRETA**

- 1) di revocare, ai sensi dell'art. 100 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) la nomina di Segretario Comunale del Comune di San Vito Lo Capo, [REDACTED], per grave violazione dei doveri d'ufficio;
- 2) di notificare il presente decreto, in uno alla delibera di G.M. n. 22 del 3.04.2019, al Segretario Comunale, [REDACTED], nel rispetto dei dati sensibili e personali;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, in uno alla delibera di G.M. n. n. 22 del 3.04.2019, alla Prefettura di Trapani, alla Prefettura di Palermo- Albo Regionale dei Segretari comunali e provinciali, al Ministero dell'Interno- Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali e all'ANAC per le verifiche di sua competenza, dando atto che il provvedimento di revoca diventerà efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione a quest'ultima Autorità;
- 4) Di demandare agli Uffici l'adozione degli atti conseguenti e consequenziali.

San Vito Lo Capo, lì 12 aprile 2019

**IL SINDACO**

Dott. Giuseppe Peraino